

PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1011

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano di Sostituzione è adottato da BPCE Lease Succursale Italia (di seguito BPCE Lease) in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (noto come "Regolamento Benchmark") e dalla normativa italiana che ha dato attuazione a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento, con particolare riferimento all'art. 118-bis del D.Lgs. 385/1993 (noto come Testo Unico Bancario), introdotto dal D.Lgs. n. 207/2023.

Il Regolamento Benchmark, entrato in vigore il 1 gennaio 2018, è volto ad assicurare, nell'ambito dell'Unione Europea, l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento (c.d. benchmark) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Il Regolamento Benchmark stabilisce che:

- gli intermediari che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice o qualora lo stesso cessi di essere fornito;
- ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici dei quali è stata sospesa la fornitura.

I contratti stipulati da BPC Lease con la propria clientela, in particolare i contratti di locazione finanziaria, sono contratti finanziari nei quali sono utilizzati indici di riferimento.

In conformità alle disposizioni normative sopra indicate, pertanto, BPCE Lease ha adottato e desidera rendere pubblico il presente Piano di Sostituzione, che individua le azioni che saranno adottate in caso di cessazione o sostanziale variazione degli indici di riferimento adottati nei contratti di BPCE Lease.

Il Piano di Sostituzione di BPCE Lease, soggetto a monitoraggio e revisione periodica, si prefigge l'obiettivo di individuare, laddove possibile ed opportuno sulla base delle condizioni normative e di mercato, un indice di riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun indice utilizzato nei contratti, nel caso in cui dovesse cessare o variare sostanzialmente.

Per "**indice di riferimento**" si intende il parametro utilizzato per determinare il costo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, come il contratto di locazione finanziaria, o per misurare la performance di un fondo di investimento. BPCE Lease attualmente utilizza nei propri contratti i seguenti indici di riferimento:

- Euribor (Euro interbank offered rate): tasso d'interesse, applicato ai prestiti interbancari in euro non garantiti, calcolato giornalmente come media semplice

delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.

- IRS o EURIRS (Interest swap rate): tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap.

Il Piano di Sostituzione sarà attivato al verificarsi di una delle seguenti circostanze, relative agli indici di riferimento sopra indicati (di seguito “**Eventi Rilevanti**”):

- (i) “**cessazione**”, cioè l'interruzione permanente della rilevazione, pubblicazione o determinazione del parametro da parte dell'ente amministratore dell'indice;
- (ii) “**variazione sostanziale**”, cioè una modifica rilevante della metodologia per la determinazione dell'indice; non costituiscono variazioni sostanziali le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro;
- (iii) “**pre-cessazione**” cioè la perdita di rappresentatività dell'indice, che non sarà più ripristinata, come dichiarata dall'autorità di vigilanza competente;
- (iv) “**indisponibilità definitiva**”, cioè il venire meno dell'indice per qualsiasi altra ragione prevista dalla disciplina anche comunitaria e regolamentare, applicabile, che ne determini una indisponibilità definitiva, come dichiarata dall'ente amministratore dell'indice o da qualsiasi altra autorità competente in materia.

L'indisponibilità temporanea dell'indice sostitutivo non costituisce Evento Rilevante. In tal caso, BPCE Lease farà riferimento all'ultimo valore disponibile dell'indice, fino a quando la pubblicazione non sarà ripresa.

2. PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Al verificarsi di un Evento Rilevante, che dovrà essere accertato attraverso un annuncio ufficiale o pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza competente o dell'ente amministratore dell'indice, o da qualsiasi altra autorità competente in materia, BPCE Lease provvederà nel modo seguente.

a) Individuazione dell'indice sostitutivo

Al venir meno di uno degli indici di riferimento, BPCE Lease provvederà ad individuare un indice alternativo al parametro cessato o variato (eventualmente comprensivo di un differenziale o aggiustamento) adeguato alla tipologia di operazione o prodotto interessato. Tale indice sarà individuato, con l'obiettivo di identificare un'alternativa che preservi la natura dei rapporti in essere senza comprometterne l'equilibrio contrattuale, nell'indice:

- (i) indicato come sostitutivo di quello variato o cessato dalla normativa applicabile; oppure

- (ii) raccomandato, designato o altrimenti individuato come sostituto dell'indice dalla Banca Centrale Europea o, in subordine, da altra autorità o organismo competente; oppure
- (iii) creato appositamente dall'ente amministratore come sostituto del tasso cessato o variato; oppure
- (iv) riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce quello cessato o variato, qualora non sia stato individuato secondo i criteri sopra elencati.

In relazione all'Euribor - per le ragioni sopra descritte – non essendoci ad oggi un tasso rispondente ai criteri (i) e (ii), al verificarsi di un Evento Rilevante lo stesso sarà automaticamente sostituito dall'Efterm, cioè il tasso creato appositamente come sostituto dell'Euribor da parte dell'EMMI (European Money Markets Institute), che è ente amministratore dell'Euribor. Rappresenta il costo medio atteso (forward - looking) dei finanziamenti Overnight all'ingrosso non garantiti delle banche dell'area euro nell'arco di periodi di durata definiti (1 settimana e 1, 3, 6, 12 mesi). Pertanto:

Indice di riferimento	Indice sostitutivo
EURIBOR 3m	EFTERM 3m

Si specifica che, qualora circostanze non prevedibili dovessero rendere non adottabile un indice sostitutivo preventivamente individuato nel presente Piano, il tasso da utilizzare come indice sostitutivo sarà il Tasso di rifinanziamento principale BCE.

Resta fermo che, qualora, prima che si verifichi un Evento Rilevante, dovessero sopravvenire norme o provvedimenti della BCE o di altre autorità che imponessero l'adozione di un indice differente in sostituzione dell'Euribor, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo indicato in tabella.

Il parametro sostitutivo, comunque sia determinato, potrà in ogni caso essere maggiorato di uno *spread* tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento, comunque entro i limiti consentiti dalle norme di legge.

Per il nuovo indice dovranno essere adottate le modalità di calcolo che, tempo per tempo pubblicate, saranno contenute nelle raccomandazioni o nei provvedimenti o nelle indicazioni delle istituzioni competenti o che saranno rese pubbliche direttamente dall'amministratore del nuovo indice.

La sostituzione avverrà dalla data indicata nella dichiarazione pubblica dell'amministratore dell'indice o dell'autorità di vigilanza o dell'ulteriore autorità competente in materia, quale data in cui l'indice cesserà di essere effettivamente e definitivamente rilevato, pubblicato, disponibile o di essere rappresentativo.

b) Comunicazione alla clientela dell'indice sostitutivo

In conformità all'art. 118-bis, comma 3, del Testo Unico Bancario, BPCE Lease comunicherà alla clientela interessata dall'Evento Rilevante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento stesso, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente: (i) il verificarsi dell'Evento Rilevante; (ii) l'indice sostitutivo applicabile al contratto individuato sulla base del presente Piano di Sostituzione; (iii) le modalità di sostituzione dell'indice. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento cessato o variato.

c) Applicazione dell'indice sostitutivo

Per i contratti già in decorrenza, la sostituzione dell'indice di riferimento avverrà in occasione del primo conguaglio di indicizzazione successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante. Per i contratti non ancora in decorrenza, ad es. perché in fase di prelocazione, la sostituzione dell'indice di riferimento avverrà dalla prima fatturazione degli oneri di prelocazione finanziaria successiva all'Evento Rilevante.

Qualora l'indice di riferimento venisse meno prima della fine del trimestre solare, continueranno ad applicarsi, fino alla scadenza del trimestre, il corrispettivo dei contratti già in decorrenza e gli oneri di prelocazione dei contratti non ancora entrati in decorrenza, come calcolati in base al valore dell'indice sostituito all'inizio del trimestre.

3. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SOSTITUZIONE

BPCE Lease si riserva in ogni caso di aggiornare il presente Piano di Sostituzione sulla base dell'evoluzione della normativa e regolamentare, sia comunitaria che internazionale e della situazione del mercato e degli indici applicati, sulla base anche delle informazioni che saranno rese note dagli enti amministratori.

BPCE Lease, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 118-bis, comma 2, del Testo Unico Bancario, ha inserito all'interno dei contratti indicizzati apposite clausole di *fallback*, che rinviano al presente Piano di Sostituzione ai fini dell'individuazione degli indici di riferimento sostitutivi da applicare al verificarsi di un Evento Rilevante. Pertanto, il presente Piano di Sostituzione, nella versione di volta in volta aggiornata, deve intendersi parte integrante dei contratti stipulati da BPCE Lease nei quali trovi applicazione un indice di riferimento (benchmark).

Ai sensi all'art. 118-bis, comma 1, del Testo Unico Bancario, inoltre, gli aggiornamenti del Piano Sostitutivo sono portati a conoscenza della clientela interessata tramite un'informativa, secondo le modalità previste dal Testo Unico Bancario in materia di comunicazioni periodiche e dalle norme regolamentari applicabili, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile. Copia del Piano di Sostituzione sarà comunque sempre disponibile sul sito <https://lease.bpce.fr/it/>

Aggiornato al 1.01.2025